



## **Corte d' Appello di Bari**

### **Sezione Civile Famiglia e Minori**

#### **DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA - UDIENZA DELL'11 DICEMBRE 2020**

#### **Il Presidente**

vista l'ordinanza 13 novembre 2020 del Ministero della Salute (pubblicata sulla G.U. n. 284 del 14-11-2020), che, nel preambolo, tra l'altro, recita:

*“Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;*

*Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;*

*Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020; Visto il verbale del 13 novembre 2020 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020; Visto il verbale n. 126 della seduta del 13 novembre 2020 del Comitato tecnico - scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;*

*Ritenuto di individuare le regioni che si collocano in uno «scenario di tipo 3» con un livello di rischio «alto» e quelle che si collocano in uno «scenario di tipo 4» con un livello di rischio «alto» del richiamato documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19», alle quali si applicano rispettivamente le misure di contenimento previste dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020”;*

visto l'art. 1 di detta ordinanza che recita: *“1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ferme restando le misure previste nel decreto del*

*Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all'allegato 1 e le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono applicate nei territori di cui all'allegato 2;*"

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020;

rilevato che, ad oggi, la Regione Puglia, è classificata come "Zona arancione", con "Livello di rischio medio – alto", cui si applicano, tra le altre, le seguenti restrizioni: "Divieto di circolazione dalle 22 alle 5, salvo che per motivi di salute, esigenze lavorative o comprovate necessità"; Divieto di ingresso e uscita dalla regione e divieto di circolazione in un comune diverso da quello di residenza salvo che per motivi di salute, esigenze lavorative, comprovate necessità, per rientrare nel proprio domicilio, assicurare la didattica in presenza o usufruire di servizi non presenti nel proprio comune; Chiusura degli esercizi commerciali all'interno centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, salvo farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi, edicole.."; Raccomandazione di ricorrere al lavoro agile (smart working) nella percentuale più alta possibile"; "Mezzi di trasporto locali e regionali al 50% della capienza";

vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 13/11/2020, in forza della quale, sono inserite in "area arancione" (rischio medio – alto): Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria, ed in "area rossa" (rischio alto): Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano;

rilevato che, nella "zona Rossa", vigono le seguenti principali restrizioni "Divieto di circolazione dalle 22 alle 5, salvo che per motivi di salute, esigenze lavorative o comprovate necessità; Divieto di ingresso e uscita dalla regione e di circolazione all'interno del territorio, salvo che per motivi di salute, esigenze lavorative, comprovate necessità, per rientrare nel proprio domicilio o assicurare la didattica in presenza";

rilevato che i Giudici Ausiliari addetti alla Sezione, componenti del collegio dell'udienza del 27/11/2020, risiedono fuori della Regione Puglia;

ritenuto, quindi, che, sulla base dei rilievi sin qui fatti, al fine di limitare, al massimo, il pericolo di contagi, risponde a criteri di prudenza e prevenzione, prevedere che l'udienza dell'11 dicembre 2020 sarà trattata integralmente in via cartolare, senza la presenza fisica dei magistrati, del cancelliere, delle parti e dei difensori;

Visto il decreto n. 606 del 16/11/2020 del Presidente di questa Corte ed, in particolare, condivisa la seguente raccomandazione, in esso contenuta: "Evidenzia l'opportunità.....che le udienze dei procedimenti civili e penali, ove si debba procedere "in presenza", si svolgano a porte chiuse, ai sensi degli articoli 128 del codice di procedura civile e 472, comma 3, del codice di procedura penale (art. 23, co. 3, D.L. n. 137/2020; art. 2, co. 2, lett. e), D.L. n. 11/2020; art.83, co. 7, lett. e), D.L. n. 18/2020); - in generale, che le udienze - ove possibile - si svolgano non "in presenza", ma con ricorso il più ampio al sistema "cartolare", in quanto idoneo ad assicurare la riduzione delle forme di contatto personale, che favoriscono il propagarsi dell'epidemia..";

P.Q.M.

**DISPONE**

**che tutte le cause fissate per l'udienza dell'11 dicembre 2020 si svolgano, mediante trattazione scritta, in absentia, come segue:**

**- A) PROCEDIMENTI CAMERALI EX ARTT. 737 e ss. c.p.c.;** le cause verranno trattate con "trattazione cartolare" cui le parti non dovranno fisicamente partecipare e la presenza dei procuratori all'udienza sarà assicurata dal solo scambio e deposito telematico di istanza di trattazione scritta da effettuarsi sino al giorno dell'udienza- all'esito della quale, previa verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, il Collegio emetterà i provvedimenti conseguenti (in rito o decisorio), ovvero, nel caso di costituzione della parte reclamata — resistente, provvederà ad assegnare, alla parte ricorrente, il termine di 10 giorni per prendere posizione sulle difese svolte dal resistente riservando la decisione all'esito della scadenza del termine così assegnato;

**DISPONE**

**che, a prescindere dalla costituzione delle parti, se nessuna di esse avvanzerà istanza di trattazione scritta, sarà dichiarato il non luogo a provvedere:**

**- B) CAUSE CIVILI CONTENZIOSE**

**DISPONE**

che dette cause, si svolgano mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta", contenenti eventuali istanze e le conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

**ASSEGNA**

alle parti termine sino al giorno prima di detta udienza per il deposito telematico delle predette note scritte; nell'ipotesi in cui nessuna delle parti presenti le note scritte, si farà applicazione, a seconda dei casi, dell'art. 181, 309, e 348 c.p.c., secondo le regole ordinarie;

### **NONCHE'**

con riferimento a tutte le cause da trattare cartolarmente, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei

### **INVITA**

i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

### **DISPONE**

altresì che, in tutte le cause nelle quali è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, ove il predetto parere non sia stato, al momento della riserva della causa per la decisione, già inviato telematicamente dal Sig. Procuratore Generale, esso debba essere acquisito, mediante deposito telematico da parte del Sostituto Procuratore Generale, entro 10 giorni dall'assunzione in riserva della causa;

### **DISPONE**

che l'espletamento delle CC.TT.UU. disposte nelle cause iscritte ai nn. 1738/2018, 1739/2018, 1740/18, 1741/2018, R.G.V.G. avvenga come segue:

- 1) esse si svolgeranno sempre in modalità cartolare e il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con

firma digitale da depositarsi nel fascicolo telematico entro la data dell'udienza fissata per il giuramento:

- 2) il C.T.U. comunicherà alle parti, mediante posta elettronica, la data di inizio delle operazioni peritali, che avverranno "in presentia ", con tutte le precauzioni, cautele e prescrizioni, di cui al D.P.C.M. in vigore *ratione temporis*;
- 3) le parti sono autorizzate a nominare i propri consulenti sino al giorno dell'inizio delle operazioni;
- 4) al C.T.U. viene assegnato il termine di giorni 60 dall'inizio delle operazioni per depositare in cancelleria, anche mediante posta elettronica, la propria relazione, dandone avviso, con lo stesso mezzo, alle parti;
- 5) entro i 30 giorni successivi al deposito della relazione le parti stesse trasmetteranno al C.T.U., con lo stesso mezzo, le eventuali osservazioni sulla relazione;
- 6) il C.T.U. provvederà a depositare in cancelleria, anche mediante posta elettronica, la propria relazione con le osservazioni delle parti e la valutazione sintetica delle stesse;

### **RINVIA**

**le predette cause iscritte ai nn. 1738/2018, 1739/2018, 1740/18, 1741/2018, R.G.V.G. 184/19 R.G.V.G. all'udienza del 14 maggio 2021.**

**Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai procuratori delle parti ed al C.T.U. nominato nelle procedure nn. 1738/2018, 1739/2018, 1740/18, 1741/2018, R.G.V.G.<sup>1</sup>**

**Dispone, altresì, che il presente provvedimento sia comunicato al Sig. Presidente della Corte, al Sig. Presidente Coordinatore del settore civile al Sig. Procuratore Generale e che esso sia trasmesso all'Ordine degli Avvocati di Bari — che ne curerà, a sua volta, la trasmissione agli altri ordini professionali del Distretto — per la pubblicazione sul sito web di detto Ordine, invitandolo ad informare i propri**

---

<sup>1</sup> Dott.ssa Maria Pia Barba, con studio in Bari, alla Via Principe Amedeo, n. 82/A

**iscritti del deposito, mediante il mezzo telematico più celere, in uso presso l'Ordine stesso.**

**Dispone altresì che il presente sia comunicato per la pubblicazione anche sul sito ufficiale web della Corte di Appello di Bari.**

Bari, 1° dicembre 2020.

**Il Presidente della Sezione**

**Filippo Labellarte**

A handwritten signature in black ink, reading "Filippo Labellarte". The signature is written in a cursive, flowing style with a long horizontal stroke at the end.